



Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE
(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)**

Approvato con decreto del Presidente n. 199 del 13 Agosto 2025

Indice generale

PREMESSA.....	3
CAPO I - Principi generali.....	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 3 - Destinatari.....	4
Art. 4 - Gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo.....	5
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	5
Art. 7 - Quota del 20 per cento.....	6
CAPO II - Incentivo per lavori.....	6
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante.....	6
Art. 9 - Disciplina delle varianti.....	7
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture.....	8
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante.....	9
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	9
CAPO IV - Particolari forme di acquisto.....	10
Art. 13 - Accordi Quadro.....	10
Art. 14 - Partenariato Pubblico Privato (PPP).....	11
CAPO V - Norme comuni.....	11
Art. 15 - Principi in materia di valutazione.....	11
Art. 16 - Attività articolate e singole.....	11
Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	12
Art. 18 - Attività del personale dirigenziale.....	12
Art. 19 - Decurtazione dell'incentivo per mancato rispetto dei tempi e dei costi.....	12
Art. 20 - Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche.....	13
Art. 21 - Informazione e confronto.....	15
CAPO VI - Incentivi per la Stazione Unica Appaltante.....	15
Art. 22 - Incentivi per il personale della SUA per l'attività svolta a favore degli dei Comuni e degli Enti Convenzionati e dei vari settori della Provincia di Savona.....	15
CAPO VII - Norme Finali.....	15
Art. 23 - Regime transitorio.....	16
Art. 24 - Norma finale.....	16

PREMESSA

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento, il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.. Esso trova applicazione per le attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture successivi al 1° luglio 2023.
2. La funzione degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, risiede nella necessità di valorizzare le professionalità interne all'ente, anche in considerazione del risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione rispetto al conferimento all'esterno di incarichi professionali da remunerare per la resa delle medesime prestazioni professionali. Tali incentivi hanno una funzione premiante delle competenze e responsabilità, legate inscindibilmente allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche nel rispetto e all'interno del perimetro dettato dall'art. 1 del Codice - che definisce il "principio del risultato" - e l'art. 2 del medesimo Codice - che definisce il "principio della fiducia".

Art. 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC).
2. La nomina del DEC deve indicare i presupposti e le motivazioni a suo supporto, pertanto, il DEC dovrà essere nominato nei casi di servizi sopra la soglia comunitaria e nei casi previsti dall'art. 32, comma 2, di cui all'allegato II.14, del Codice, salve le soglie minime di incentivo previste nel presente Regolamento.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,

eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto - RUP ed eventuale responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, del Codice);
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. Il Dirigente, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento.
2. La composizione del gruppo di lavoro è definitiva mediante apposito atto del dirigente cui compete la realizzazione dell'intervento, su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Il Gruppo di lavoro può essere costituito da personale appartenente ad uffici e/o settori

diversi da quelli di gestione diretta della singola opera/lavoro, servizio, fornitura, in possesso dei requisiti professionali, tecnici e/o amministrativi, idonei allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, considerata anche la complessità dell'intervento. La partecipazione è subordinata all'autorizzazione espressa per iscritto dal Dirigente del Settore di appartenenza.

4. Il dirigente, con le modalità di cui al comma 4, individua il personale appartenente ad uffici e/o settori diversi da quello di gestione diretta della singola opera/lavoro, servizio, fornitura, designato dai rispettivi dirigenti, che collabora alla predetta attività, in qualità di responsabili e addetti alla gestione tecnico, amministrativa e contabile, anche con funzioni di controllo di regolarità degli atti assunti, nonché con funzioni di rendicontazione agli organi di controllo preposti, in conformità alle norme, regolamenti e disposizioni contrattuali vigenti.
5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile se dotato delle specifiche competenze richieste e necessarie per ogni tipologia di appalto.
7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione di cui al precedente art. 2 comma 3, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7).

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se volti alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 - (quarantamila euro);
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila euro);
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi - indipendentemente dal loro valore - in caso di affidamenti in house (parere ANAC n 36/2024)
 - g) la manutenzione ordinaria che non presenta il carattere della complessità;
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 4, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18 del presente regolamento;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione/formazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A € 750.000,00	% FONDO DA € 750.000,01 A € 1.500.000,00	% FONDO DA € 1.500.000,01 A € 5.000.000,00	% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 10.000.000,00	% FONDO OLTRE € 10.000.000,00
fino a € 750.000,00	2,00%				
da € 750.000,01 a € 1.500.000,00	2,00%	+ 1,80%			
da € 1.500.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,80%	+ 1,50%		
da € 5.000.000,01 a € 10.000.000,00	2,00%	+ 1,80%	+ 1,50%	1,00%	
oltre € 10.000.000,00	2,00%	+ 1,80%	+ 1,50%	1,00%	0,50%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ATTIVITÀ TECNICA - LAVORI	PERCENTUALE
Attività di programmazione della spesa per investimenti	
Predisposizione e stesura dei contenuti degli atti di programmazione degli investimenti e loro aggiornamenti per i profili tecnico amministrativi	1
Predisposizione e stesura dei contenuti degli atti di programmazione degli investimenti e loro aggiornamenti per i	1

ATTIVITÀ TECNICA - LAVORI	PERCENTUALE
profili finanziari	
Attività connesse alla responsabilità del progetto	
Responsabile unico del progetto	22
Collaboratori del rup per funzioni tecnico/amministrativa	8
Collaboratori del rup per funzioni contabili	5
Coordinamento dei flussi informativi	1
Attività connesse alla progettazione	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7
Redazione del progetto esecutivo	5
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
Attività di predisposizione dei documenti di gara	
Attività poste in essere dalla SUA o da altri settori/servizi*	5
Attività connesse alla direzione dei lavori	
Direttore dei lavori (compreso CRE)**	19
Ufficio di Direzione Lavori (direttori operativi e ispettori di cantiere)	12
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4
Attività connesse al collaudo / regolare esecuzione	
Incaricato del collaudo tecnico amministrativo	2
Incaricato del collaudo statico	2
Totale	100 %
<p>* da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione;</p> <p>** da intendersi comprensiva dell'eventuale certificazione della regolare esecuzione;</p>	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A € 500.000,00	% FONDO DA € 500.000,01 A € 1.000.000,00	% FONDO DA € 1.000.000,01 A € 5.000.000,00	% FONDO OLTRE € 5.000.000,00
fino a € 500.000,00	2,00%			
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	2,00%	+ 1,80%		
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,50%	+ 1,00%	
oltre € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,50%	+ 1,00%	0,50%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ATTIVITÀ TECNICA - SERVIZI E FORNITURE	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto - RUP	26
Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e stesura dei contenuti degli atti di programmazione degli investimenti e loro aggiornamenti per i profili tecnico amministrativi (attualmente in carico alla SUA)	1
Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e stesura dei contenuti degli atti di programmazione degli investimenti e loro aggiornamenti per i profili finanziari	1
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla	9

ATTIVITÀ TECNICA - SERVIZI E FORNITURE	PERCENTUALE
gestione tecnica- amministrativa dell'intervento	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione contabile dell'intervento	4
Redazione del progetto	15
Predisposizione dei documenti di gara*(SUA/eventuali altri uffici)	8
Direzione dell'esecuzione ed eventuali direttori operativi	21
Collaboratori del DEC	8
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1
Verifica di conformità/regolare esecuzione	5
Coordinamento dei flussi informativi	1
Totale	100 %
* da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV - Particolari forme di acquisto

Art. 13 - Accordi Quadro

1. In caso di accordo quadro, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo. Inoltre, in merito alle attività tecniche incentivabili esse sono solo quelle in modo tassativo, senza possibile estensione al di fuori delle stesse, indicate nell'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti.

Art. 14 - Partenariato Pubblico Privato (PPP)

1. La realizzazione di un'opera o servizio pubblico possono altresì essere condotti anche tramite Partenariato Pubblico Privato (PPP). Da ciò deriva la possibilità di prevedere incentivazione per il personale tecnico-amministrativo e contabile coinvolto.
2. In considerazione della singolarità di tale tipo di procedura l'aliquota e la scheda di

ripartizione vengono proposte dal Dirigente competente, su indicazione del RUP, e vengono approvate contestualmente all'autorizzazione a procedere col PPP e al relativo quadro economico dell'operazione entro i limiti di quanto previsto per le altre forme di affidamento.

CAPO V - Norme comuni

Art. 15 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Presidente, al Segretario Provinciale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 16 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 20% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);

- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 18 - Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente o dal Segretario Comunale o, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente o dal Segretario Comunale o, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 19 - Decurtazione dell'incentivo per mancato rispetto dei tempi e dei costi

1. In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti per cause imputabili al gruppo di lavoro il Dirigente applicherà una riduzione della quota spettante alle figure coinvolte nella misura del:
 - 10% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 30%;
 - 25% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 50%;
 - 50% per incremento di costi e/o tempi superiore al 50%.Il relativo accantonamento non distribuito costituirà economia. L'Ente provvederà al recupero delle somme non dovute eventualmente già erogate.
2. Al fine dell'accertamento dei costi farà fede il costo complessivo indicato in quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta. Non saranno considerati eventuali incrementi di costi nei casi stabiliti dall'art. 120 del Codice se non imputabili al gruppo di lavoro.
3. Al fine dell'accertamento dei tempi di cui al comma precedente faranno fede eventuali scostamenti imputabili al gruppo di lavoro rispetto a:
 - i tempi indicati nell'atto di nomina del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento per le prestazioni eseguite sino all'atto di aggiudicazione del contratto;

- per la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto: i tempi utili contrattuali, comprensivi di sospensioni e proroghe nei casi previsti dalla legge; sono esclusi scostamenti dei tempi imputabili all'appaltatore (cui corrisponde una penale);
- per il collaudo, CRE o certificato di conformità: i tempi previsti all'art.116 del Codice.

Art. 20 - Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso e/o delle singole fasi.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente unitamente al RUP predispose una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. Gli incentivi per funzioni tecniche previsti nel quadro economico di ogni lavoro, servizio o fornitura secondo le percentuali stabilite dal presente regolamento viene registrato nelle scritture contabili ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 con il provvedimento dirigenziale di determina a contrarre o atto equivalente, di cui all'art. 17, comma 2, del Codice in caso di affidamento diretto.
5. La liquidazione avviene con le seguenti modalità:
 - a. per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamento e RUP per la fase progettuale, nella misura del 50%, l'incentivo potrà essere liquidato in seguito all'aggiudicazione/affidamento dei lavori, servizi e forniture;
 - b. per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico-amministrativo e/collaudo statico, RUP per la fase esecutiva, nella misura del 50%, l'incentivo potrà essere ammesso alla liquidazione una volta approvato il certificato di collaudo/C.R.E. per i lavori, ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi e forniture;
 - c. in caso di lavori e servizi di durata ultra annuale, il cui importo posto a base delle procedure di affidamento superiore ad euro 1.000.000,00, la liquidazione degli incentivi di cui alla lettera b (fase di direzione lavori/di esecuzione) può avvenire per quote annuali, secondo gli stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento, fatta salva la fase di collaudo/verifica di conformità.
6. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza. Ai fini della liquidazione per competenza, le singole fasi vengono disciplinate come segue:

ATTIVITÀ TECNICA	PERIODO DI COMPETENZE LAVORI	PERIODO DI COMPETENZA SERVIZI
programmazione della spesa per investimenti	Anno approvazione progetto esecutivo	Anno di approvazione progetto (livello unico)
Redazione del documento di	Anno approvazione progetto	

ATTIVITÀ TECNICA	PERIODO DI COMPETENZE LAVORI	PERIODO DI COMPETENZA SERVIZI
fattibilità delle alternative progettuali senza ricorso a professionisti esterni	esecutivo	
Redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica senza ricorso a professionisti esterni, fatto salvo prestazioni specialistiche non eseguibilità personale provinciale	Anno approvazione progetto esecutivo	
Redazione del progetto esecutivo senza ricorso a professionisti esterni, fatto salvo prestazioni specialistiche non eseguibili da personale provinciale	Anno approvazione progetto esecutivo	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione senza ricorso a professionisti esterni	Anno approvazione progetto esecutivo	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Anno aggiudicazione	
Predisposizione dei documenti di gara/affidamento e, in caso di servizi e forniture, redazione del progetto (livello unico	Anno aggiudicazione	Anno aggiudicazione/affidamento
Direzione dei lavori e ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) e, in caso di servizi e forniture, Direttore della esecuzione e suoi collaboratori, senza ricorso a professionisti esterni	Approvazione C.R.E. o collaudo In caso di lavori di durata ultra annuali e per importi superiori ad euro 1.000.000,00, per stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento	Approvazione C.V.C o del C.R.E. In caso di servizi di durata ultra annuali e per importi superiori ad euro 1.000.000,00, per stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione senza ricorso a professionisti esterni	Approvazione C.R.E. o collaudo	Approvazione C.V.C o del C.R.E.
Collaudo statico senza ricorso a professionisti esterni	Anno di approvazione collaudo	
Collaudo tecnico-amministrativo o C.R.E. senza ricorso a professionisti esterni e, in caso di servizi e forniture, verifica di conformità o regolare esecuzione	Approvazione C.R.E.	Approvazione C.V.C o del C.R.E.

Art. 21 - Informazione e confronto

1. Il Dirigente del Settore competente fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO VI - Incentivi per la Stazione Unica Appaltante

Art. 22 - Incentivi per il personale della SUA per l'attività svolta a favore degli dei Comuni e degli Enti Convenzionati e dei vari settori della Provincia di Savona

1. Presso la Provincia Savona è istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA), a cui i comuni, enti, ecc. aderiscono tramite apposita convenzione.
2. L'ambito oggettivo di operatività della SUA comprende tutte le procedure volte all'acquisizione di lavori, beni e servizi come definiti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e in quanto ricadenti nel suo campo di applicazione, inclusi i settori speciali.
3. La SUA cura la gestione diretta delle procedure di affidamento, per la fase che si avvia dalla scelta della procedura di gara e dei criteri di aggiudicazione fino all'individuazione dell'affidatario mediante proposta di aggiudicazione e successivi controlli sui requisiti generali, come meglio precisato nella convenzione di adesione alla SUA.
4. Ai fini della ripartizione degli incentivi la struttura tecnico amministrativa, o "gruppo di lavoro", interna alla SUA, individuata quale destinataria degli incentivi tecnici di cui all'articolo 45, comma 8, del d.lgs 36/2023, deve ritenersi riferita per qualsiasi tipologia di procedura assegnata alla SUA a tutti i dipendenti in forza al Servizio Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante al momento della sua presa in carico (con la trasmissione alla SUA della determina a contrarre) al di là del ruolo assegnato a ciascuno di essi nello svolgimento della procedura di gara.
5. Per la ripartizione e la liquidazione dell'incentivo fra i dipendenti del Servizio SUA si rimanda a quanto disciplinato all'art. 8 del regolamento relativo al funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 14 marzo 2024.

CAPO VII - Norme Finali

Art. 23 - Regime transitorio

1. Il presente Regolamento per il transitorio dispone che:
 - A) per i lavori/servizi/forniture la cui procedura di gara o la lettera di invito è stata pubblicata/inviata prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice gli incentivi verranno riconosciuti e corrisposti secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente n. 83/2015 del 23 giugno 2015, successivamente integrato con decreto del Presidente n. 195/2018 del 19 novembre 2018.
 - B) per i lavori/servizi/forniture la cui procedura di gara o la lettera di invito è stata pubblicata/inviata dopo l'entrata in vigore del Codice gli incentivi saranno riconosciuti a valere dall'anno 2023 secondo quanto stabilito dal presente

Regolamento.

Art. 24 - Norma finale

1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.